

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Dirigente relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 134/2020 DEL 25.08.2020

OGGETTO: Scioglimento del contratto avente ad oggetto il servizio di migrazione & hosting del sito web aziendale www.csusrl.it di cui alla determina n. 73/2020 del 04.06.2020 ed affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 del servizio di ristrutturazione ed ottimizzazione del sito internet aziendale www.csusrl.it con revisione dell'alberatura e trasferimento su un nuovo server

CIG. N. ZD42D32971

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale di Como Servizi Urbani s.r.l. (in seguito CSU),

considerato

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica e con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che CSU, quale società di gestione dei servizi pubblici locali di cui sopra, dispone di un proprio sito internet aziendale www.csusrl.it che necessita di essere gestito, mantenuto ed aggiornato al fine di essere utilmente ed efficacemente consultato;

che nell'ottica aziendale di ottimizzazione e semplificazione del sito internet aziendale, con determina n. 73/2020 del 04.06.2020, CSU affidava a WTV s.r.l., C.F. 03063680122, con sede in Gornate Olona (VA), via delle Industrie s.n.c., il servizio di migrazione & hosting del sito web www.csusrl.it al fine di mantenere attivo il sito web spostando tutti i contenuti su un nuovo server, con servizio di hosting attivo per 12 mesi decorrenti dal 4.06.2020;

che a seguito della determina n. 73/2020 del 04.06.2020 CSU trasmetteva a WTV s.r.l. la conferma dell'ordine avente ad oggetto il servizio di migrazione & hosting di cui sopra mediante Modulo d'Ordine datato 04.06.2020 Prot. n. 435/2020;

che a seguito della conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio di migrazione & hosting di cui sopra, WTV s.r.l. rilevava l'impossibilità tecnica di procedere ad una semplice migrazione del sito internet aziendale su un nuovo server e rappresentava la necessità di ricreare il sito con l'attuale alberatura su un nuovo server e di riorganizzare in seguito l'alberatura dei contenuti, provvedendo in tal modo all'ottimizzazione e completamento del sito;

che alla luce di quanto sopra, è emersa la necessità di acquisire ed affidare il servizio di ricreazione del sito internet aziendale con l'attuale alberatura su un nuovo server e di riorganizzazione dell'alberatura dei contenuti, con conseguente ristrutturazione ed ottimizzazione del predetto sito;

che l'offerta del servizio di cui sopra da parte di WTV s.r.l. appare congrua ed idonea;

che le parti valutavano lo scioglimento del contratto già concluso di cui al Modulo d'Ordine datato 04.06.2020 Prot. n. 435/2020 avente ad oggetto il servizio di migrazione & hosting del nuovo sito internet aziendale al fine di poter procedere alla conclusione di un nuovo contratto avente ad oggetto il servizio di ristrutturazione ed ottimizzazione del sito internet aziendale, servizio come sopra dettagliatamente descritto;

considerato che ai sensi del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria" come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto del servizio di cui sopra;

Considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di WTV s.r.l. prot. INAIL n. 22056039 avente scadenza in data 1.10.2020 ed esito regolare;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto;

DETERMINA

Di procedere allo scioglimento di comune accordo con WTV s.r.l. del contratto avente ad oggetto il servizio di migrazione & hosting del sito internet aziendale di cui al Modulo d'Ordine datato 04.06.2020 Prot. n. 435/2020;

Di affidare a **WTV s.r.l.**, C.F. 03063680122, con sede in Gornate Olona (VA), via delle Industrie s.n.c., il servizio di ristrutturazione ed ottimizzazione del sito internet aziendale, servizio da espletare ricreando il sito con l'attuale alberatura su un nuovo server e riorganizzando in seguito l'alberatura dei contenuti e con servizio di assistenza e hosting per mesi dodici a decorrere dalla data di invio del relativo Modulo d'Ordine, per l'importo di **€ 4.900,00 (quattromilanovecento/00)** oltre IVA di legge;

Che la fattura relativa a detto servizio verrà liquidata mediante visto dirigenziale;

Che WTV s.r.l. si assumi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Che WTV s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l'immediata risoluzione del contratto concluso con WTV s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

Che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è il Rag. Marco Benzoni.

IL DIRIGENTE
Rag. Marco Benzoni